



scadenzario n. 5/5

2023

2023

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lavoro e previdenza | | CHI | | | COSA |
| **Martedì 2**avoro e previdenza | | **Datori di lavoro** | | | **UNIEMENS**  Entro oggi i datori di lavoro devono comunicare la denuncia, relativa al mese di marzo, delle  retribuzioni e dei relativi contributi corrisposti a ogni lavoratore dipendente o collaboratore.  La mancata comunicazione entro i tempi determina un reato di evasione contributiva. |
| LAVORO E PREVIDENZA | | | CHI | COSA | |
| **Mercoledì 3** | **FAMIGLIE** | | | **Libretto di famiglia**  Comunicazione all’INPS delle prestazioni occasionali  usufruite nel mese precedente da parte  delle famiglie. La comunicazione potrà essere  effettuata accedendo al sito dell’INPS con le credenziali  SPID  Gli utilizzatori possono acquisire prestazioni di  lavoro attraverso il libretto di famiglia composto  da titoli di pagamento il cui valore nominale è  fissato in € 10, destinati a compensare attività  lavorative di durata non superiore a un’ora. Il  libretto può essere finanziato dagli utilizzatori  mediante versamento tramite F24 – Elide con  causale LIFA, oppure tramite il sito dell’Ente tramite  il portale dei pagamenti.  Ogni mese la famiglia utilizzatrice è tenuta a  comunicare all’INPS le ore usufruite e il codice  fiscale dell’utilizzatore. L’Ente, entro il 15 del  mese successivo, provvede al pagamento delle  prestazioni per un corrispettivo pari a 8 euro  l’ora. Infatti la famiglia a fronte del pagamento  dei 10 euro, corrisponderà la somma pari a 8  euro netti al lavoratore occasionale. I 2 euro di  differenza sono trattenuti dall’Ente ai fini assicurativi,  contributivi e gestionali. | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | | Lavoro | e previdenza |  | | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | CHI |  | | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | CHI | COSA | | |
| **Martedì 16** | **Datore di lavoro** | | **versamento ritenute e**  **contributi**  Versamento da parte del sostituto di imposta  delle ritenute fiscali e contributi previdenziali  trattenuti dal datore di lavoro al lavoratore  dipendente, contestualmente alla quota a carico  del datore di lavoro. Il versamento avviene  mediante Modello F24, compilato con gli  estremi del sostituto e gli estremi della matricola  INPS del sostituto, in relazione al mese di  aprile 2023. |
| Lavoro e previdenza | CHI | | COSA |
| **Martedì 16**  **Mercoledì 31** | **Artigiani e commercianti: contributi minimali**  **INPS**  **Datori di lavoro e artigiani:**  **Datori di lavoro** | | **contributi minimali**  **INPS**  Versamento della I^ rata relativa ai contributi  minimali per gli iscritti negli elenchi previdenziali  INPS artigiani e commercianti per l’anno  di imposta 2023. L’importo viene calcolato su  un reddito minimo (il cosiddetto minimale)  stabilito annualmente dall’Ente, anche se il  reddito effettivo ai fini fiscali risulta inferiore a  tale soglia. Il versamento va effettuato tramite  F24, indicando le causali AF, per gli artigiani,  e CF, per i commercianti alla sezione INPS.  L’Ente mette a disposizione del contribuente,  all’interno del Cassetto Previdenziale Artigiani  e Commercianti presente sul sito *www.inps.it*,  il Modello F24 debitamente compilato con il  numero di matricola del contribuente da inserire  nel modello.  **versamento premio INAIL anno 2023**  Termine di versamento 2^ rata di 4 del premio  INAIL per i datori di lavoro e per i soggetti  artigiani obbligati all’iscrizione all’assicurazione  INAIL. Il premio va pagato tramite Modello  F24, compilando la “Sezione altri enti previdenziali  e assicurativi – INAIL”.  **UNIEMENS**  Entro oggi i datori di lavoro devono comunicare la denuncia, relativa al mese di aprile, delle retribuzioni  e dei relativi contributi corrisposti a ogni lavoratore dipendente o collaboratore. La mancata  comunicazione entro i tempi determina un reato di evasione contributiva. |
| Fiscale | CHI | | COSA |
| **Lunedì 15**  **Martedì 16**  **Martedì 16**  **Giovedì 25**  **Mercoledì 31** | **Titolari partita IVA**  **Titolari di partita IVA:**  **Titolari di partita IVA:**  **Titolari di partita IVA:**  **Titolari partita IVA:** | | **imposta di bollo e-fatture •** Messa a disposizione delle somme dovute  a seguito pubblicazione Elenchi A e B per l’assolvimento dell’imposta di bollo sulle e-fatture  emesse nel I° trimestre 2023. Gli importi sono visibili dal portale “Fatture e corrispettivi”, a cui  il contribuente potrà accedere con credenziali Agenzia delle Entrate, SPID, CIE o CNS.  **versamento IVA**  **aprile •** Liquidazione e versamento IVA di  aprile 2023, senza maggiorazione, codice  6004 – sezione erario – anno 2023.  **versamento IVA**  **annuale •** Termine versamento 3^ di 9 rate  del saldo IVA anno 2022, così come risultante  dalla dichiarazione annuale IVA. Facciamo  presente che applicando la maggiorazione  dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese  a partire dal 16 marzo, tale importo può essere  versato entro il termine previsto per il versamento  delle somme risultanti dal Modello  Redditi anno di imposta 2022. Il pagamento  deve essere effettuato a mezzo F24 – codice  tributo 6099 – sezione erario – anno 2022  **versamento IVA trimestrale**  **I**° **trimestre 2023 •** Liquidazione  e versamento I° trimestre 2023, versamento  con maggiorazione 1%, versamento con codice  tributo 6031 – sezione erario – anno 2023.  **versamento RA**  **aprile •** Versamento delle ritenute d’acconto  operate ad aprile 2023. Codice tributo 1040 –  mese 04 – anno 2023 – sezione erario.  **termine invio autofattura**  **elettronica •** Per le fatture ricevute in  formato cartaceo da fornitori esteri, vista l’abolizione  dell’adempimento dell’esterometro,  si estende l’obbligo di trasmissione telematica  al Sistema di interscambio SDI, dei dati  relativi alle cessioni di beni e prestazioni di  servizi ricevute, da soggetti esteri NON stabiliti  in Italia, salvo quelle operazioni per le quali  sia stata emessa bolletta doganale, o quelle  per le quali sia già stata notificata fattura elettronica.  Per le fatture in esame, il contribuente  dovrà trasmettere all’Agenzia delle Entrate,  autofattura elettronica, utilizzando il Sistema  di Interscambio SDI.  Per le diverse tipologie di documento passivo  ricevuto, sono stati istituiti i seguenti codici  di documento: TD 17 – TD 18 e TD 19, da  trasmettere al Sistema di Interscambio. Una  volta ricevuto il documento in formato cartaceo,  il contribuente sarà tenuto a effettuare  in formato elettronico l’autofattura, con una  delle tipologie di documento introdotta, entro  il 16 del mese successivo alla ricezione del  documento cartaceo:  ● Codice TD-17 per emettere l’autofattura relativa  agli acquisti di servizi effettuati dall’estero.  Nel caso di acquisto da prestatore  estero europeo si dovrà procedere all’integrazione  della fattura ai fini IVA. Nel caso  invece di fornitore EXTRA UE si procederà  invece all’emissione dell’autofattura.  ● Codice TD-18 nel caso di acquisto intracomunitario  di beni e prodotti per i quali si  procederà all’autofattura o reverse charge.  ● Codice TD-19 da utilizzare nel caso di  acquisti intracomunitari di beni o servizi  effettuati da prestatore estero stabilito in  un altro Stato della Comunità europea.  **Modello INTRASTAT mensile •** Termine di presentazione Modello  INTRASTAT mensile relativo al mese precedente, in relazione alle operazioni effettuate per cessione  di beni o prestazione di servizi nei confronti dei soggetti UE. La presentazione INTRASTAT  mensile è obbligatoria solo per i contribuenti che hanno effettuato un ammontare di operazioni  superiore a € 50.000 nel mese precedente, relativamente alle cessioni di beni e servizi nei  confronti di soggetti NON residenti in Italia ma appartenenti alla Comunità europea, in qualità  di titolari di partita IVA di uno Stato membro UE. Nel caso di soggetti che hanno effettuato un  ammontare delle operazioni mensili inferiori a 50 mila euro, allora rimane fissato il termine per  l’adempimento trimestrale.  **Versamento imposta di**  **bollo sulle e-fatture •** Per i soggetti titolari di  partita IVA scadenza del versamento dell’imposta  di bollo dovuta sulle e-fatture emesse  nel I° trimestre 2023. Accedendo nella propria  area riservata sul portale FATTURE E CORRISPETTIVI  messo a disposizione dall’Agenzia  delle Entrate, è possibile provvedere al conteggio  dell’imposta dovuta, all’addebito diretto  sul conto corrente o, in alternativa, prelevare  F24 predisposto direttamente dal sistema FATTURE  E CORRISPETTIVI. I codici tributo di riferimento  sono:  ● 2524 – imposta di bollo e-fatture I° trimestre;  ● 2525 – imposta di bollo e-fatture sanzioni;  ● 2526 – imposta di bollo e-fatture interessi.  Facciamo presente che nel caso in cui l’importo  dovuto nel I° e II° trimestre non ecceda  la soglia dei 5.000 euro, allora il versamento  degli importi deve essere effettuato entro la  scadenza del III trimestre, e pertanto entro la  data del 30 novembre.  **invio liquidazione**  **periodica I**° **trimestre 2023 •** Termine invio  liquidazione periodica IVA relativa al I° trimestre  2023. L’invio deve essere effettuato a tutti  i soggetti titolari di partita IVA che nel trimestre  di riferimento hanno effettuato operazioni attive  e passive soggette a IVA. Il modello deve  essere trasmesso in modalità telematica dai  possessori delle credenziali Fisconline o in alternativa  deve essere delegato un intermediario  alla trasmissione del modello.  Sono esonerati dall’adempimento i contribuenti  non tenuti alla presentazione della dichiarazione  annuale IVA (ad esempio, chi effettua esclusivamente  operazioni esenti) o all’effettuazione  delle liquidazioni periodiche, come i produttori agricoli in regime semplificato. |
| Enti locali PA | Chi | | cosa |
| 15 gennaio | Sono tenuti all'adempimento imprese ed esercenti arti e professioni soggetti ad IVA | | **Fatturazione differita (formato elettronico)**  **Adempimento:** Termine ultimo per l'emissione e la registrazione delle fatture differite relative a beni consegnati o spediti nel mese precedente e risultanti da documenti di accompagnamento. La registrazione deve avvenire con riferimento al mese di effettuazione.  L'Agenzia delle Entrate nella guida alla E-fattura specifica che: "Dal punto di vista operativo, questa disposizione può consentire all'utente di avere più tempo per predisporre e trasmettere al SdI la fattura elettronica, fermo restando l'obbligo di rilasciare al cliente - al momento dell'operazione - un documento di trasporto o altro documento equipollente anche su carta"  **Modalità:** Registro delle vendite o dei corrispettivi. La fattura deve anche contenere l'indicazione della data e del numero dei documenti cui si riferisce. Per tutte le cessioni e prestazioni di servizi effettuate nel mese precedente fra gli stessi soggetti è possibile emettere una sola fattura riepilogativa |
| Enti locali PA | Chi | | cosa |
| 16 gennaio | redditi da lavoro dipendente - redditi assimilati (compresi co.co.co.) | | **Addizionali comunali e regionali**  **Adempimento:**  Versamento delle addizionali comunali e regionali trattenute sulle retribuzioni erogate nel mese precedente |
| 16 gennaio | Sono tenuti all'adempimento i sostituti d'imposta (articolo 23 D.P.R. n. 600/1973) | | **Addizionale comunale IRPEF**  **Adempimento:**  Termine ultimo per il versamento dell'addizionale comunale all'IRPEF trattenuta ai lavoratori dipendenti e pensionati sulle competenze del mese precedente.  Il versamento riguarda:  - la rata relativa alle operazioni di conguaglio di fine anno;  - l'intero importo trattenuto a seguito delle operazioni di cessazione del rapporto di lavoro.  **Modalità:** Il versamento va fatto, utilizzando il Modello F24, esclusivamente in via telematica |
| Fiscale | CHI | | COSA |
| 16 gennaio | Sono tenuti all'adempimento i sostituti d'imposta (articolo 23 D.P.R. n. 600/1973) | | **Addizionale comunale IRPEF - acconto**  **Adempimento:** Termine ultimo per il versamento della rata dell'acconto sull'addizionale comunale all'IRPEF trattenuta ai lavoratori dipendenti e pensionati sulle competenze del mese precedente..  **Modalità:** Esclusivamente in via telematica |
| 16 gennaio | Sono tenuti all'adempimento i sostituti d'imposta (articolo 23 D.P.R. n. 600/1973) | | **Addizionale regionale IRPEF**  Termine ultimo per il versamento dell'addizionale regionale all'IRPEF trattenuta ai lavoratori dipendenti e pensionati sulle competenze del mese precedente. Il versamento riguarda:  - la rata relativa alle operazioni di conguaglio di fine anno;  - l'intero importo trattenuto a seguito delle operazioni di cessazione del rapporto di lavoro. |
| 16 gennaio | Sono tenuti all'adempimento i soggetti obbligati ai versamenti unitari | | **Ravvedimento breve omessi versamenti di imposte e ritenute**  Adempimento:  Ultimo giorno utile per la regolarizzazione, mediante ravvedimento, dei versamenti di imposte e ritenute non effettuati (o effettuati in misura insufficiente) entro il 17 dicembre 2018 |
| 16 gennaio | Sono tenute all'adempimento Banche e Poste Italiane | | **Ritenute su bonifici ristrutturazioni edilizie e spese per risparmio energetico**  **Adempimento:** Termine ultimo per il versamento delle ritenute sui bonifici effettuati nel mese precedente |
| 16 gennaio | Sono tenuti all'adempimento i datori di lavoro che abbiano corrisposto retribuzioni nel mese precedente e i committenti nel caso di contributi relativi alla gestione separata | | **Versamento contributi INPS**  **Adempimento:** Scade oggi il termine per:  - il versamento dei contributi INPS dovuti sulle retribuzioni dei dipendenti e dei dirigenti di competenza del mese precedente;  - il versamento del contributo INPS , gestione separata, sui compensi corrisposti nel mese precedente a collaboratori coordinati e continuativi/a progetto e sulle provvigioni per vendite a domicilio, iscritti e non iscritti a forme di previdenza obbligatorie. |
| 16 gennaio | Sono tenuti all'adempimento i sostituti d'imposta (art. 23 D.P.R. n. 600/1973) | | **Ritenute su pignoramenti presso terzi**  Adempimento:  Termine ultimo per il versamento delle ritenute sui pignoramenti presso terzi relative al mese precedente |
| 16 gennaio | Sono tenuti all'adempimento i sostituti d'imposta (articolo 23 D.P.R. n. 600/1973) | | **Ritenute su redditi di lavoro autonomo, abituale, occasionale, diritti d'autore e simili**  **Adempimento:** Termine ultimo per il versamento delle ritenute sugli importi pagati nel mese solare precedente relativi a:  - compensi di qualsiasi natura per prestazioni di lavoro autonomo abituale;  - compensi per prestazioni occasionali (salvo che si tratti di compensi di importo inferiore a euro 25,82 corrisposti da enti non commerciali);  - compensi corrisposti ad associati in partecipazione che apportano solo lavoro;  - cessione di diritti d'autore da parte degli stessi autori o da parte di eredi o donatari;  - diritti e opere dell'ingegno, ceduti da persone fisiche non imprenditori o professionisti che le hanno acquistate;  - compensi a stranieri per prestazioni di lavoro autonomo in Italia;  - compensi a stranieri per brevetti e diritti d'autore;  - partecipazione agli utili dei fondatori di società di capitali;  - compensi a sportivi professionisti per prestazioni di lavoro autonomo |
| 16 gennaio | Sono tenuti all'adempimento i sostituti d'imposta (articolo 23 D.P.R. n. 600/1973) | | **Ritenute su redditi di lavoro dipendente e assimilato**  **Adempimento:** Termine ultimo per il versamento delle ritenute sulle corresponsioni effettuate nel mese precedente relative a:  - salari, stipendi, pensioni, ecc.; - prestazione fondi pensione;  - mance dei croupiers;  - emolumenti arretrati e redditi di lavoro dipendente corrisposti a eredi (escluso Tfr);  - pensioni, vitalizi e indennità per la cessazione di cariche elettive; - compensi ai soci lavoratori di cooperative;  - rendite vitalizie a tempo determinato;  - compensi corrisposti da terzi a dipendenti per incarichi in relazione a tale qualità;  - altri assegni periodici di cui all'art. 50, co. 1, lett. i, D.P.R. n. 917/1986;  - indennità e gettoni di presenza per cariche elettive e per l'esercizio di funzioni pubbliche;  - borse di studio e assegni corrisposti per fini di studio o addestramento professionale;  - redditi di collaborazione coordinata e continuativa, amministratori, sindaci e revisori di società;  - collaborazioni a giornali, riviste ecc.;  - distributori a domicilio di giornali;  - indennità di fine rapporto ed equipollenti. |
| Lavoro e previdenza | CHI | | COSA |
| 28 febbraio | Datori di lavoro o committenti soggetti all'assicurazione INAIL | | **Autoliquidazione INAIL**  **Adempimento**:  Presentazione della dichiarazione delle retribuzioni ai fini dell'autoliquidazione INAIL  **Modalità:** INAIL a mezzo mod. 1031 in via telematica |
| 28 febbraio | Generalità datori di lavoro | | **Cassa integrazione**  **Adempimento:**  Termine per presentare le domande di CIGO per eventi oggettivamente non evitabili verificatisi nel mese precedente  **Modalità:** INPS- In via telematica |
| 28 febbraio | Imprese industriali | | **Contributi FASI**  **Adempimento:**  Versamento al FASI dei contributi a carico azienda e dirigente relativi al 1° trimestre 2017  **Modalità:** FASI mediante bollettino bancario denominato "bollettino freccia"; - con addebito diretto SEPA DIRECT DEBIT (SDD) |
| 28 febbraio | Datori di lavoro, committenti e soggetti intermediari tenutari | | **Libro unico lavoro**  **Adempimento:** Obbligo di stampa del Libro unico del lavoro o, nel caso di soggetti gestori, di consegna di copia al soggetto obbligato alla tenuta, in relazione al periodo di paga precedente  **Modalità:** Mediante stampa meccanografica su fogli mobili vidimati e numerati su ogni pagina oppure a su stampa laser previa autorizzazione Inail e numerazione |
| 28 febbraio | Datori di lavoro soggetti INAIL | | **Premio INAIL**  **Adempimento:**  Presentazione della richiesta di applicazione della norma premiale per il 2017 purché in regola con le norme di sicurezza o con il pagamento di contributi e premi  **Modalità:** INAIL tramite modello OT24 prestampato |